

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PRINCIPE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SILVESTRI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANTONIO BLANDINI

Seduta del 26/02/2019

FATTO

La ricorrente, debitrice principale di un rapporto di finanziamento concluso con la convenuta, disconosce le sottoscrizioni dei due moduli, datati rispettivamente 20 e 22 luglio 2016, inerenti al contratto di finanziamento n. xxx311 finalizzato all'acquisto di un'automobile targata xxx2FC, della quale, solo a seguito della ricezione di numerose sanzioni amministrative, veniva a conoscenza di essere l'intestataria.

Asserisce in argomento che, come emerge dal confronto con le firme apposte sul proprio documento d'identità, in calce alla denuncia-querela del 13.07.2017 e al reclamo del 08.09.2017, le sottoscrizioni di cui sopra risultano "evidentemente apocrife".

Rappresenta in argomento che:

- il conto corrente e i numeri di telefono indicati in contratto sono intestati ad una Società amministrata dall'ex convivente nonché padre della comune figlia;
- il documento d'identità, la tessera sanitaria e il modello unico 2015 utilizzati per la stipula del contratto controverso, sono stati sottratti e utilizzati senza il consenso della ricorrente.

Pertanto l'inadempimento legato a tale finanziamento, mai richiesto e stipulato in violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela ex D.lgs. n. 231/07, ha determinato l'inserimento del suo nominativo nell'Archivio della Centrale Rischi della Banca d'Italia.

Parte attrice chiede in ricorso: "Accertamento dell'invalidità del contratto di finanziamento n.xxx311 per la falsità della sottoscrizione e per la violazione degli obblighi di adeguata



verifica della clientela ex d.lgs. n. 231/07 e, per l'effetto, la cancellazione del mio nominativo dall'Archivio della Centrale Rischi della Banca d'Italia”.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese di parte avversa deducendo quanto segue:

- nel mese di luglio 2016 la ricorrente richiedeva ed otteneva un finanziamento n. xxx311 le cui rate, fino a febbraio 2017, venivano puntualmente pagate tramite RID sul c/c alla stessa intestato recante IBAN n. xxx951 e in tale periodo alcuna obiezione veniva sollevata da parte attrice;
- desta stupore la circostanza che la ricorrente abbia regolarmente pagato sei rate del finanziamento, ciascuna di € 467,50, mediante addebito sul proprio c/c senza notare alcunchè, per poi avvedersene improvvisamente solo nel mese di luglio 2017;
- che le firme apposte sul contratto sembrano del tutto simili a quella presente sul documento d'identità della ricorrente e, in ogni caso, una simile valutazione non spetta all'ABF, il quale non può avvalersi dell'ausilio di un consulente tecnico che sarebbe l'unico soggetto in grado di dirimere la controversia attraverso una perizia grafometrica. Eccepisce, dunque, la natura consulenziale del ricorso in esame;
- che la segnalazione in C.R. risulta del tutto legittima, in quanto effettuata secondo la normativa vigente e a seguito di una valutazione complessiva della posizione della ricorrente, confermata anche dal fatto che successivamente alla data del 05.02.2017 alcun pagamento è più pervenuto. Tuttavia, in via prudenziale, l'intermediario ha temporaneamente sospeso la segnalazione presso la Centrale Rischi.

La ricorrente, nel richiamare quanto narrato in ricorso, precisa che:

- nel mese di maggio del 2017 riceveva dalla convenuta richiesta di pagamento delle rate scadute di un finanziamento per l'acquisto di un'auto. A tale richiesta, tuttavia, non dava rilievo ritenendo che si trattasse di un errore in quanto non aveva sottoscritto alcun contratto;
- a seguito della notifica di numerosi verbali relativi all'auto tg. xxx2FC, scopriva di esserene divenuta proprietaria dal 08.08.2016, senza avere firmato alcunché e senza avere avuto in uso il veicolo, e di essere titolare del contratto di finanziamento n. xxx311 stipulato con la convenuta per l'acquisto della stessa;
- con la denuncia-querela del 13.07.2017 rappresentava, inoltre, di avere incontrato pochi giorni prima alla guida dell'auto tg. xxx2FC l'ex convivente e padre della comune figlia, il quale di fronte alla diffida a circolare con l'auto, si allontanava senza fornire spiegazioni;
- in data 03.11.2017 ha richiesto il sequestro dell'auto tg. xxx2FC alle Autorità competenti e, successivamente, attraverso una ricerca al PRA ha scoperto che la proprietà del veicolo era stata, ancora una volta, trasferita sempre a sua insaputa in data 30.11.2017;
- che ha proposto dinanzi al Giudice di Pace un'azione diretta all'accertamento della nullità della scrittura privata del 08.08.2016, con cui avrebbe acquistato l'auto tg. xxx2FC, e della successiva scrittura privata del 30.11.2017 con cui ne avrebbe trasferito la proprietà;
- a differenza di quanto sostenuto da controparte, le firme apposte rispettivamente sul “Modulo di raccolta e verifica dei dati nell'ambito del sistema di informazioni Creditizie per la richiesta di finanziamento” del 20.07.2016, capziosamente non prodotto nel presente procedimento dall'intermediario, e sul contratto di finanziamento del 22.07.2016, non sono uguali;
- il confronto tra le suddette firme, già diverse tra loro, e le sottoscrizioni della Carta d'Identità, delle querele e del reclamo, non lasciano dubbi sul tentativo di grossolana



falsificazione rispetto al cui riconoscimento l'Arbitro risulta competente;

- il numero di telefono indicato nel modulo del 20.07.2016 così come il conto corrente di riferimento, recante IBAN xxx951, dal quale sono stati effettuati i pagamenti delle rate, sono intestati alla Società di cui la ricorrente è stata amministratrice sino al mese di agosto 2016, quando è subentrato nella carica l'ex convivente;
- che, avendo necessità di provare la titolarità del suddetto c/c nel presente procedimento, con pec del 31.10.2018 ha richiesto alla Banca ove insiste il rapporto una nota ufficiale, non ancora pervenuta, in ordine alla effettiva intestazione. Chiede, pertanto, il rinvio del presente procedimento in attesa delle predette informazioni;
- essendo il finanziamento n. xxx311 un credito finalizzato, il TAEG, a differenza di quanto riportato nel contratto, deve comprendere anche i costi per le polizze assicurative "rischi diversi" e "estensione garanzia auto". Tali polizze hanno, infatti, carattere obbligatorio e non facoltativo, stante la evidente connessione genetica e funzionale tra i contratti assicurativi e il contratto di finanziamento stipulati contestualmente e per la stessa durata;
- a fronte del TAEG dell' 8,25%, menzionato in contratto, il tasso realmente operato, comprensivo di tutti i costi connessi con il contratto di credito e, quindi, anche quello delle due polizze senza le quali il medesimo contratto di credito non si sarebbe perfezionato, è del 11,38% con una differenza addirittura di tre punti percentuali. Chiede, dunque, l'accertamento della invalidità del contratto di finanziamento in questione per la pubblicizzazione di un TAEG diverso da quello effettivamente applicato.

In sede di repliche, il ricorrente precisa la domanda avanzata in ricorso aggiungendone di nuove. In particolare chiede: " in via preliminare, il rinvio del presente procedimento in attesa delle informazioni [...] in ordine alla intestazione del conto corrente [...] IBAN xxx951, presso cui sono stati effettuati i pagamenti delle rate del finanziamento n. xxx311 con - l'intermediario convenuto -; in ogni caso, l'accertamento della invalidità del contratto di finanziamento n. xxx311 con - l'intermediario convenuto - per la falsità delle sottoscrizioni e per la violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela ex dlgs. N. 321/07; in via alternativa, l'accertamento della invalidità del contratto di finanziamento n. xxx311 per la pubblicizzazione di un TAEG diverso da quello effettivamente applicato, per la mancata comparazione dei costi e del TAEG a seconda della sottoscrizione o meno dei contratti di assicurazione, e per la mancata concessione del diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutta la durata del finanziamento".

L'intermediario, al fine di respingere le eccezioni sollevate da parte ricorrente, evidenzia che:

- il rinvio del procedimento innanzi all'ABF non è previsto dalla disciplina vigente dell'Arbitro Bancario Finanziario, né per istanze istruttorie, né per qualsiasi altro motivo. Tale istituto processuale, presente solo nel processo che si instaura innanzi l'Autorità Giudiziaria ordinaria, non è stato acquisito anche nel procedimento che regola il ricorso in oggetto;
- all'interno sia del reclamo che del ricorso, parte attrice contestava esclusivamente l'autenticità della firma apposta sul contratto di finanziamento. Diversamente, all'interno delle successive repliche, la ricorrente ha contestato anche la correttezza del TAEG contrattuale. Si richiede, pertanto, di dichiarare la parziale improcedibilità del ricorso in ordine a tale domanda.

In sede di controrepliche, l'intermediario insiste per il rigetto del ricorso e chiede che le nuove domande, avanzate in sede di repliche, vengano dichiarate improcedibili.

DIRITTO

In via preliminare, al fine di delineare l'ambito della odierna decisione, occorre affrontare la questione relativa all'improcedibilità della domanda, avanzata dal ricorrente solo in sede di repliche, volta all'accertamento dell'invalidità del contratto di finanziamento controverso per la pubblicizzazione di un TAEG differente da quello effettivamente applicato.

Invero, come correttamente eccepito dall'intermediario, tale domanda risulta per la prima volta avanzata dalla ricorrente nell'ambito delle proprie repliche, non avendo formato oggetto di preventivo e necessario contraddittorio in fase di reclamo e mancando persino all'interno del ricorso.

Sul punto le "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" prevedono il necessario preventivo esperimento del reclamo rispetto alla proposizione del ricorso all'Arbitro e che «Il ricorso deve avere ad oggetto la stessa questione esposta nel reclamo» (Sez. VI, §1).

È, inoltre, principio consolidato negli orientamenti dei Collegi quello secondo il quale il reclamo deve contenere tutte le domande che trovano fonte nella contestazione avanzata dal cliente all'intermediario.

La relativa questione risulta pertanto irricevibile.

Con riferimento, invece, alla domanda della ricorrente volta ad ottenere la cancellazione dell'appostazione a sofferenza del proprio nominativo in Centrale Rischi, previo accertamento dell'invalidità del contratto di finanziamento, rispetto al quale si è verificato l'inadempimento, per falsità della relativa sottoscrizione, si osserva che non è contestato in atti il presupposto formale della segnalazione, ma risulta invece contestato significativamente il presupposto sostanziale per l'appostamento a sofferenza, che, per quanto concerne l'intermediario, risulta essere il perdurante inadempimento, a far data dal 05.02.2017, delle rate di un finanziamento rispetto al quale la ricorrente disconosce la sottoscrizione.

Intanto, risulta che la ricorrente ha proposto dinanzi al Giudice di Pace un'azione diretta all'accertamento della nullità della scrittura privata del 08.08.2016 di compravendita dell'auto tg. xxx2FC, rispetto al cui acquisto risulta finalizzata l'erogazione del finanziamento qui contestato: elemento che, di per sé, potrebbe indurre a ritenere finanche improcedibile anche questa parte del ricorso, stante la pendenza di un procedimento giudiziario collegato.

In ogni caso, anche nel merito, la ricorrente, pur non producendo alcun supporto probatorio in relazione a quanto affermato, quale, a titolo esemplificativo, una perizia calligrafica, si limita a versare in atti i documenti originali dalla stessa sottoscritti utili per effettuare una comparazione tra le firme.

Ebbene, è evidente come, in assenza di elementi probatori che attestino la falsità della firma, non è possibile, in questa sede, disporre mezzi istruttori volti all'accertamento calligrafico della verità o meno della firma, o dare corso a procedimenti di verifica.

Quanto, poi, all'istanza di rinvio del presente procedimento, formulata dalla ricorrente in sede di repliche al fine di attendere la comunicazione da parte della Banca dell'effettiva intestazione del c/c di addebito delle rate del contratto di finanziamento discusso, la stessa risulta inammissibile, come statuito nella Decisione n. 7716 del 29 giugno 2017 del Collegio di Coordinamento: "[...] Va in primo luogo rammentato che davanti all'Arbitro bancario non sono ammessi i c.d. procedimenti istruttori di integrazione propri del giudizio civile ordinario (come la c.t.u. o l'interrogatorio libero delle parti) mentre, per costante giurisprudenza arbitrale, è invece consentito l'uso delle presunzioni (semplici o legali), le quali, però, non comportano alcuna sospensione del procedimento né alcuna integrazione della istruttoria documentale già svolta". D'altra parte, nel caso di specie, l'esito



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 8991 del 02 aprile 2019

dell'interlocuzione avviata con l'intermediario presso il quale insiste il rapporto di c/c, in attesa del quale la ricorrente ha avanzato istanza di rinvio, non sembra avere valore dirimente in ordine all'oggetto del presente ricorso.
Pertanto, il ricorso non può essere accolto.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO